Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, n. 9496

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Relatore

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ba.Th. nato in Nigeria il (Omissis)

avverso il decreto del 18/02/2026 del Giudice di pace di Bari

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Flavia Alemi, che conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 18 febbraio 2026 il Giudice di pace di Bari ha convalidato il decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di B emesso dal Questore di Pistoia, in data 16/02/2026, nei confronti di Ba.Th. e motivato dalla necessità di accertare compiutamente la sua identità e acquisire un documento valido per l'espatrio.

Il Giudice, interrogato il trattenuto, il quale ha confermato la mancanza di documenti ed ha manifestato, in udienza, la volontà di chiedere la protezione internazionale, ha convalidato il decreto questorile per la sussistenza dei presupposti costituiti dalla mancanza di documenti.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Ba.Th., per mezzo del suo difensore avv. Loredana Liso, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge per la mancanza o mera apparenza della motivazione.

Il decreto emesso dal Giudice di pace, oltre ad essere stato emesso a seguito di un'udienza la cui data non era stata formalmente notificata al trattenuto, peraltro presente così come il suo difensore di fiducia ma in assenza di un interprete, contiene una motivazione assente o meramente apparente, in quanto il Giudice ha semplicemente barrato la casella relativa alla dicitura "convalida", precedendola con la frase "sussistendovi i presupposti a causa di documenti e regolare permesso di soggiorno", ma senza motivare quali siano i presupposti per il trattenimento, ai sensi degli artt. 13e 14 D.Lgs. n. 286/1998, e senza neppure contestare l'affermazione del trattenuto di non avere precedenti penali, diversamente da

quanto riportato nel decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pistoia. Il provvedimento, inoltre, menziona della documentazione senza specificarne la natura, e non contiene alcuna indicazione circa la durata della convalida.

3. Il Ministero dell'Interno, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Questa Corte ha già affermato che "tutto il nuovo assetto della disciplina voluto dall'intervento riformatore, che sospinge maggiormente nell'area penale la materia del trattenimento, trova coerenza in una più elevata attenzione alla necessità di un pronto controllo giurisdizionale sulle limitazioni della libertà personale (per l'incidenza sulla libertà personale dei provvedimenti che determinino la coazione a rimanere in un centro di permanenza, v., di recente, Corte cost., sent. n. 203 del 2024), rispetto alle quali, così come accade nella materia cautelare penale, per un verso, si giustificano termini assai brevi per la proposizione di istanze e ricorsi e per l'adozione delle decisioni nei procedimenti giudiziari e, per altro verso, si impongono scelte organizzative e modalità esecutive che garantiscano pronta attuazione dei provvedimenti delle autorità amministrative nelle modalità più rispettose della dignità delle persone e di ogni altra esigenza coinvolta" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362, in motivazione). Per queste ragioni si è affermata la piena applicabilità, alla disciplina dei trattenimenti, dei principi giurisprudenziali in tema di insussistenza e apparenza della motivazione, in quanto costituenti vizio di violazione di legge penale e processuale, per il quale è consentito il ricorso in cassazione: come stabilito da Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362,-03, "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice".

3. Il provvedimento impugnato contiene una motivazione che, sebbene estremamente sintetica, non può definirsi inesistente o meramente apparente, dal momento che essa esplicita le ragioni ritenute sussistenti dal Giudice per convalidare il trattenimento, mediante il richiamo alla mancanza dei documenti del trattenuto.

3.1. L'art. 13 D.Lgs. n. 286/1998 prevede l'espulsione dello straniero che si è trattenuto nello Stato in mancanza del permesso di soggiorno, e l'art. 14, comma 1, D.Lgs. cit. stabilisce che egli deve essere trattenuto se l'espulsione non può essere eseguita con immediatezza per la presenza di cause che ostacolano il suo rimpatrio, tra cui sono comprese la necessità di effettuare accertamenti in ordine alla sua identità o nazionalità, sempre indispensabili quando egli sia privo di un valido documento di identità, e la necessità di acquisire i documenti per il viaggio. La mancanza del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità configura, poi, il rischio di fuga, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, T.U.I., che legittima il trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri.

Con il decreto di trattenimento oggetto della presente procedura di convalida, il Questore ha disposto tale misura per le ragioni sopra indicate, cioè la necessità di accertare l'identità o nazionalità del ricorrente e di acquisire un documento valido per l'espatrio. Il Giudice di pace, pertanto, legittimamente ha motivato la sua decisione di convalida affermando la sussistenza dei presupposti del trattenimento per la mancanza di documenti, facendo evidente e comprensibile riferimento ai documenti indicati nel provvedimento del Questore.

La doglianza del ricorrente è infondata perché riferisce in termini errati la motivazione del decreto impugnato, affermando che essa consista nella frase: "sussistendovi i presupposti a causa di documenti e regolare permesso di soggiorno". Il Giudice, infatti, risulta avere scritto "sussistendovi i presupposti in carenza di documenti e regolare permesso di soggiorno", come si ricava anche dal confronto tra la sua motivazione e il contenuto del decreto di trattenimento e della richiesta di convalida formulata verbalmente, in udienza, dal rappresentante della Questura. Egli, quindi, ha motivato la legittimità del trattenimento, come detto, con la mancanza dei documenti indicati come necessari dalla legge stessa. La correttezza, nel merito, di tale valutazione emerge poi con evidenza dal provvedimento, che riporta anche le dichiarazioni del trattenuto, il quale ha confermato di non avere documenti,

3.2. La doglianza circa l'omessa indicazione della "durata della convalida" è manifestamente infondata: l'art. 14, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che il trattenimento può protrarsi solo "per il tempo strettamente necessario" a superare le cause che hanno ostacolato l'esecuzione immediata dell'espulsione, e che "la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi". La durata, non della convalida bensì del trattenimento, è stabilita quindi

dalla legge, e non deve essere determinata dal giudice. La mancata indicazione di essa nel decreto impugnato è pertanto irrilevante, dal momento che la sua previsione da parte della legge rende il trattenuto pienamente informato sul punto.

3.3. È, infine, appena il caso di sottolineare la insussistenza di vizi procedurali, peraltro non oggetto di una specifica doglianza: nella parte iniziale dell'unico motivo di ricorso si lamenta l'omessa notifica al trattenuto e al suo difensore della fissazione dell'udienza, e la mancanza di un interprete, ma la presenza, in udienza, sia del trattenuto sia di un sostituto del suo difensore di fiducia ha sanato eventuali nullità o irregolarità della loro citazione, e l'assenza di un interprete non ha impedito al trattenuto di partecipare attivamente all'udienza e di rispondere all'esame disposto dal Giudice.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2026.